

CONVENZIONE

Tra

L'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni, C.F. n. 80069870584, rappresentata dal suo Presidente Francesco Vincenzi, nato a Mirandola (MO) il 13/10/1978, domiciliato per la presente convenzione presso la sede dell'Ente in con sede a Roma in Via di Santa Teresa, 23 CAP 00198, legittimato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio Nazionale, nel seguito indicato come "ANBI";

e

La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, C.F. n. 11543050154, rappresentata dal suo Presidente Alessandro Tursi, nato a Milano il 12/12/1973, domiciliato per la presente convenzione presso la sede dell'Ente in Milano, Via Borsieri n. 4/E CAP 20159 ed autorizzato alla stipula della presente convenzione in base a quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto FIAB approvato in data 29/11/2009, nel seguito indicato come "FIAB";

e

l'Università degli Studi di Cagliari, C. F. n. 80019600925, per il tramite del CIREM Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità del Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali, rappresentato dal suo Direttore Prof. Italo Meloni, nato a Cagliari il 23/02/1953, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Cagliari, indirizzo Via San Giorgio n. 12, a seguito di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19/11/2020, nel seguito indicato come "CIREM";

e

il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, per il tramite del DAD - Dipartimento di Architettura e Design rappresentato dal suo Direttore Prof. Paolo Mellano, nato a Cuneo il 24/08/1963 domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, delegato dal Rettore con D.R. 1210/2019 del 22/11/2019 a seguito di approvazione da parte della Giunta del Dipartimento, nella seduta del 11/11/2020, nel seguito indicato come "Politecnico";

nel seguito denominati collettivamente "Parti";

Premesso che

- L'ANBI è l'associazione che riunisce e rappresenta tutti i Consorzi di bonifica e di irrigazione, che sul territorio nazionale provvedono alla realizzazione e gestione di opere di difesa e regolazione idraulica, di opere di provvista e utilizzazione delle acque a prevalente uso irrigua, di interventi di salvaguardia ambientale;
- I Consorzi di bonifica e di irrigazione svolgono quindi un'attività polifunzionale, mirata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare del Paese, contribuendo in tal modo ad uno sviluppo economico sostenibile;

- L'ANBI ai sensi dell'articolo 3 del proprio Statuto può promuovere e organizzare ricerche e studi sui temi di maggiore rilievo ed attualità per il settore della difesa del suolo e della gestione delle risorse idriche intese, entrambe, nella loro accezione multifunzionale;
- L'ANBI per il perseguimento delle proprie finalità può inoltre promuovere, coordinare e realizzare, anche per conto, a favore e per tramite dei Consorzi, progetti e programmi di attività tecnico-economiche al fine di valorizzare l'attività di gestione della difesa del suolo e della risorsa irrigua e la messa in sicurezza e la manutenzione del territorio;
- La FIAB è un'organizzazione ambientalista il cui Statuto riporta come finalità principale la diffusione della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, in un quadro di riqualificazione dell'ambiente urbano ed extraurbano
- La FIAB per il perseguimento delle proprie finalità svolge la sua azione nei confronti dei pubblici poteri per ottenere interventi e provvedimenti a favore della circolazione sicura e confortevole della bicicletta e, più in generale, per migliorare la vivibilità urbana (piste ciclabili, moderazione del traffico, politiche di incentivazione, uso combinato bici+mezzi collettivi di trasporto, ed altro); organizza inoltre manifestazioni in ambito ciclistico, presenta proprie proposte e progetti, svolge attività didattica nelle scuole e in genere nelle occasioni di diffusione della cultura ambientale.
- La FIAB ai sensi dell'articolo 4 punti 7 e 8 del proprio Statuto può:
 - o elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici e organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
 - o porre in essere ogni attività utile a favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza a un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione.
- Il CIREM è attivo negli ambiti di ricerca sulla pianificazione dei trasporti e sull'analisi dei comportamenti di viaggio degli individui e nella sperimentazione di azioni, misure, interventi finalizzati alla promozione della mobilità sostenibile e ciclistica ed allo sviluppo di metodologie di pianificazione e realizzazione di un sistema di mobilità ciclistica diffusa a livello territoriale che individui il disegno generale di una rete ciclabile diffusa della Regione Sardegna anche attraverso le attività di collaborazione tecnica e specialistica con le amministrazioni locali e regionali della Sardegna, che sono utilizzate come ambito applicativo delle proprie ricerche;
- Il CIREM per il perseguimento delle proprie finalità intende partecipare direttamente alla valorizzazione sociale ed economica dei saperi ed a favorirne la diffusione e le conseguenti ricadute positive sulla competitività del sistema economico, sul territorio e sulla società delle attività di ricerca sviluppate all'interno dell'Università;
- Il CIREM ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del proprio Statuto *“favorisce lo scambio di informazioni e materiale di ricerca con altre Università italiane e straniere e con altre istituzioni pubbliche e private”*.

- Il Politecnico di Torino è un'istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- Il Politecnico, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e dell'industria e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;
- Il Politecnico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 8, del proprio Statuto, *“contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività”*;
- In particolare, il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, nell'ambito dei temi di ricerca che lo caratterizzano e anche in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino, si occupa di sviluppare ricerche di natura teorica e progettuale riguardanti i criteri di tracciamento, anche relativi alla sicurezza, e i caratteri architettonici-paesaggistici delle ciclovie territoriali in relazione agli aspetti storico-culturali del territorio con particolare riferimento alla ri-funzionalizzazione e/o co-funzionalizzazione delle infrastrutture storiche;
- la legge 11 gennaio 2018, n. 2, "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" (GU n.25 del 31-1-2018) all'art. 4 lettera g) prevede il recupero a fini ciclabili, per destinazione a uso pubblico, di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali (omissis), altre opere infrastrutturali lineari, comprese opere di bonifica, acquedotti, reti energetiche, condotte fognarie, cablaggi, ponti dismessi e altri manufatti stradali;
- nello sviluppo della rete cicloturistica nazionale degli ultimi anni sono già stati privilegiati itinerari lungo corsi d'acqua di particolare interesse naturalistico e paesaggistico e sono già presenti numerose ciclovie interessanti fiumi e canali in diverse regioni italiane ed altre sono in corso di realizzazione;
- con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate ai programmi per la mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017 è stato finanziato il Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche e che alcuni itinerari si svolgono prevalentemente lungo fiumi e canali come il progetto VENTO, la Ciclovie del Sole, ecc.;
- il territorio nazionale è interessato da una rete di 200.000 chilometri di canali irrigui e di bonifica in gestione ai Consorzi di Bonifica;
- i Consorzi di Bonifica provvedono alla manutenzione ordinaria e alla gestione delle opere loro affidate, esercitando anche i poteri di polizia idraulica relativi;
- alle Regioni spetta la potestà legislativa concorrente in materia -nel rispetto dei principi sanciti dalla legislazione nazionale e nel Protocollo di Intesa Stato Regioni del 18 settembre 2008- nonché la

- programmazione degli interventi, in coordinamento con le competenze delle Autorità di bacino distrettuale relative alla conservazione delle risorse idriche e alla prevenzione del rischio idraulico;
- la tipologia e le caratteristiche dei canali e corsi d'acqua naturali variano in relazione della morfologia dei territori attraversati e che, in alcuni casi, è garantita la navigabilità;
 - Il CIREM, il Politecnico e la FIAB fanno parte del tavolo tecnico ministeriale per l'attuazione degli artt. 3 e 4 della legge 2/2018 relativo al Piano Generale di Mobilità Ciclistica e alla rete cicloturistica nazionale Bicitalia;
 - *l'ANBI, la FIAB, il CIREM e il Politecnico hanno interesse ad avviare una collaborazione per sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza e promuovere la disseminazione della cultura scientifica sul territorio con particolare riguardo alla mobilità dolce ciclopedonale;*

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante della presente convenzione, l'ANBI, la FIAB, il CIREM e il Politecnico, con la presente scrittura privata, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Finalità della convenzione

1. Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano reciprocamente ad instaurare rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica per iniziative riguardanti attività di ricerca scientifica e di formazione nell'ambito di aree disciplinari connesse ai settori che studiano le relazioni tra la rete nazionale di canali e corsi d'acqua con la rete di ciclovie regionali e nazionali già realizzate o previste.
2. Le Parti, con la presente convenzione, intendono quindi definire i contenuti della cooperazione e le relative modalità di attuazione nell'ambito delle attività di ricerca e delle attività di didattica e formazione nei settori suindicati.
3. Le Parti dichiarano altresì l'interesse congiunto ad attuare forme di collaborazione volte all'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica, anche a livello locale, in collaborazione con altre Istituzioni Pubbliche.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca

Le Parti concordano di investire congiuntamente nell'identificazione, promozione e sviluppo di iniziative e programmi di ricerca congiunti, finalizzati a condividere esperienze e informazioni in temi di interesse tecnico - scientifico connessi al settore dello studio delle relazioni tra la rete nazionale di canali e corsi d'acqua con la rete di ciclovie regionali e nazionali già realizzate o previste, con particolare riferimento all'armonizzazione delle norme che disciplinano la gestione in sicurezza delle ciclovie lungo i corsi d'acqua da conciliare con le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi, per il raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il contributo di ciascuna della Parti.

In particolare le Parti si impegnano a costituire un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) avente il compito di:

- definire un quadro di riferimento integrato della rete nazionale di canali e corsi d'acqua con la rete di ciclovie regionali e nazionali già realizzate o previste negli strumenti di pianificazione territoriale;
- definire un abaco per ogni Regione o ambito di bacino idrografico nel quale siano riportate le procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria, la normativa vigente relativa al rischio idraulico, le condizioni di percorribilità cicloturistica nelle strade alzaie, in sommità arginale e in aree golenali;
- redigere un documento finalizzato a definire un modello unico nazionale di gestione in sicurezza delle ciclovie lungo i corsi d'acqua da conciliare con le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi. Tale documento dovrà essere preventivamente verificato con le varie direzioni consortili e con le Autorità Idrauliche per arrivare ad una armonizzazione di carattere nazionale da proporre alle Regioni e ai Ministeri competenti.

Le specifiche attività oggetto della collaborazione saranno regolate da successivi accordi attuativi e potranno avere ad oggetto lo svolgimento in partenariato di specifici progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione da concordare ai sensi della presente convenzione; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito:

- a. condivisione di dati, esperienze e scenari tecnologici al fine di definire nuovi progetti di ricerca e sviluppo, per la cui realizzazione le Parti potranno investire risorse proprie ovvero presentarli congiuntamente a potenziali soggetti finanziatori;
- b. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione al Programma Quadro della Commissione Europea;
- c. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse;
- d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto presso le reti di carattere nazionale e internazionali cui le stesse partecipano;
- e. promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

Le Parti concordano sin d'ora che, per le attività di ricerca svolte in attuazione della presente convenzione e finanziate da enti nazionali, europei e internazionali, le stesse provvederanno di volta in volta a stipulare, prima dell'avvio del progetto finanziato dagli enti sopraindicati, appositi accordi attuativi, disciplinanti le modalità di gestione e rendicontazione del finanziamento, gli aspetti operativi ed economici dell'attività e l'utilizzo di risorse umane e strumentali di tutte le Parti.

Articolo 3 - Atti attuativi

1. In relazione alle singole iniziative avviate ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente convenzione nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi che, in considerazione delle specifiche attività e della relativa normativa di riferimento, dovranno disciplinare in particolare i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti, modalità di

esecuzione, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri finanziari e relative modalità di corresponsione, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.

Articolo 4 - Responsabili della convenzione

L'ANBI indica quali propri referenti e responsabili per la presente convenzione il Direttore Generale il dott. Massimo Gargano (via di Santa Teresa 23, 00197 Roma, tel. 348-4428774, mail: gargano.massimo@anbi.it) e la sua Vice la dott.sa Caterina Truglia (via di Santa Teresa 23, 00197 Roma, tel. 339-3001811, mail: truglia.c@anbi.it).

La FIAB indica quali propri referenti e responsabili per la presente convenzione l'Ing. Giovanni Cardinali (via Borsieri 4/E, 20159 Milano, tel. 329-4309009, mail: info@gcardinali.com) e l'Arch. Giorgio Ceccarelli (Via Borsieri 4/E, 20159 Milano, tel. 338-6623790, mail: giorgioceccarelli54@gmail.com);

Il CIREM indica quale proprio referente e responsabile per la presente convenzione il Prof. Italo Meloni (Via San Giorgio 12, 09124 Cagliari, tel. 070-6756401, mail: imeloni@unica.it);

Il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Prof. Riccardo Palma (viale Mattioli 39, 10125 Torino, tel. 011-0906514, mail: riccardo.palma@polito.it).

Articolo 5 - Durata e rinnovo

1. La presente convenzione ha durata di 2 anni a partire dalla data di stipula.
2. Le Parti potranno rinnovare la convenzione alla scadenza, previa valutazione positiva dei risultati raggiunti, mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna Parte può recedere liberamente dalla presente convenzione prima della scadenza tramite comunicazione da inviarsi all'altra Parte a mezzo di raccomandata A/R o PEC.
4. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 6 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione della presente convenzione.
2. Le Parti consentiranno al personale incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù della presente convenzione e dello specifico accordo attuativo, ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è civilmente responsabile dei danni causati a terzi nell'esercizio della

propria attività. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

3. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Articolo 7 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Articolo 8 - Titolarità e utilizzo dei risultati

1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione della presente convenzione e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente a tutte le Parti, salvo diverso accordo scritto.

2. Le Parti riconoscono reciprocamente la libera utilizzazione dei risultati di cui al comma 1, con il solo obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui alla presente convenzione.

3. Qualora nel corso dell'attività di ricerca svolta in attuazione della presente convenzione siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell'ambito degli specifici accordi attuativi di cui all'articolo 3, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.

4. Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, previo assenso dell'altra Parte, i risultati di cui al comma 3, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 11.

Articolo 9 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione della presente convenzione e l'immagine di ciascuna di esse.

2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui alla presente convenzione solo previo consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 10 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione della presente convenzione, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata della presente convenzione e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
 - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
 - non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione;
 - impiegare ogni mezzo idoneo e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
 - non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione della presente convenzione o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
 - restituire al termine o alla risoluzione della presente convenzione ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente convenzione.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
 - a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
 - b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
 - c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
 - d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Art. 11 – Trattamento dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla Convenzione ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base alla presente Convenzione, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla Convenzione.
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
 - Per l'ANBI il titolare del trattamento dei dati è l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI con sede legale in Roma – Via di Santa Teresa, 23 – 00198. I dati di contatto del Titolare sono PEC: anbi@pec.it ; per informazioni e chiarimenti: privacy@anbi.it; il responsabile della protezione dei dati per l'ANBI è contattabile a: dpo@anbi.it .
 - Per FIAB il titolare del trattamento dei dati è il Presidente Alessandro Tursi e può essere contattato mediante comunicazione scritta da inviarsi a: FIAB Onlus, Via Borsieri 4E, 20159 Milano (Italia).
 - Per l'Università degli Studi di Cagliari il titolare del trattamento dei dati è il Segretario Amministrativo del Dipartimento di scienze economiche ed aziendali con sede in Via Sant'Ignazio n. 17, 09123 Cagliari. I dati di contatto del Titolare sono PEC protocollo@pec.unica.it; oscar.mulleri@amm.unica.it; per informazioni e chiarimenti: cirem@unica.it;

- Per il Politecnico il titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it.

Le Parti si autorizzano a vicenda a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti la presente Convenzione tra cui, in via esemplificativa: tema della convenzione, denominazione delle parti.

Articolo 12 - Legge applicabile e Controversie

1. La presente convenzione è disciplinata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torino quale foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Articolo 13 - Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo

1. Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.
2. Il presente protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
3. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine e le spese saranno a carico del Politecnico di Torino. L'assolvimento dell'imposta sarà a cura di Politecnico di Torino.
4. L'imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta in modalità virtuale dal Politecnico di Torino sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013.

PER L'ANBI:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Francesco Vincenzi

PER LA FIAB:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Presidente

Arch. Alessandro Tursi

PER IL CIREM:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Prof. Italo Meloni

PER IL POLITECNICO DI TORINO:

il Direttore del Dipartimento

Prof. Paolo Mellano

Pur essendo le clausole del presente Accordo frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 5 (Durata e rinnovo), 6 (Accesso alle strutture e utilizzo apparecchiature), 8 (Titolarietà dei diritti di proprietà industriale e intellettuale), 9 (Utilizzazione scientifica), 10 (Utilizzo segni distintivi), 11 (Riservatezza), 12 (Trattamento dati personali), 13 (Legge applicabile e controversie).

PER L'ANBI:

Il Presidente

Francesco Vincenzi

PER LA FIAB:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Presidente

Arch. Alessandro Tursi

PER IL CIREM:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Prof. Italo Meloni

PER IL POLITECNICO DI TORINO:

il Direttore del Dipartimento

Prof. Paolo Mellano